

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	
Intervento 2.1.1	Erogazione di servizi di consulenza alle aziende
Focus area	FA1A, FA2A-2B, FA3A, FA4A-4B-4C, FA 5A-5C-5D-5E, FA6A
Finalità	Implementazione di un sistema di consulenza a favore di agricoltori e giovani agricoltori.
Beneficiari	Enti o organismi fornitori di servizi di consulenza accreditati
Dotazione finanziaria	4.500.000,00 €
Annualità	2019
Responsabile del Procedimento	Dirigente del Settore, dott. Domenico Ferrara
Contatti	0961\853141 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it e-mail: lu.caruso@regione.calabria.it

Sommario

1. Base giuridica	3
2. Obiettivi di misura	3
3. Localizzazione dell'intervento	3
4. Descrizione e finalità dell'intervento "Erogazione di servizi di consulenza alle aziende" 3	
4.1 Area di consulenza e destinatari	4
5. Beneficiari	5
6. Condizioni di ammissibilità	5
7. Piano di consulenza	7
8. Impegni e obblighi in fase di attuazione	8
9. Output del servizio di consulenza	9
10. Costo standard utilizzato per la concessione del sostegno	9
11. Complementarietà e demarcazione	10
12. Importi ammissibili e percentuali di aiuto	11
13. Criteri di selezione	12
14. Documentazione richiesta	13
14.1 Documentazione da presentare in fase di trasmissione della domanda di sostegno	13
14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione	14
15. Pubblicità, controlli e monitoraggio	14
16. Rinvio	15

1. Base giuridica

Articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

2. Obiettivi di misura

La Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” è finalizzata all’implementazione di un sistema di consulenza a favore di agricoltori e giovani agricoltori e persegue l’obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell’ambito dell’obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle imprese stesse.

La misura assume anche un ruolo determinante nella diffusione delle opportune conoscenze e competenze per contribuire ad implementare, a livello regionale, i principi e gli obiettivi generali della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014); la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della “Strategia”.

La misura è direttamente rivolta ad intervenire sul fabbisogno F2 del Programma, ed agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26. Essa, difatti, agisce trasversalmente su tutti i fabbisogni individuati dal Programma, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per rafforzare le competenze degli operatori rurali per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole.

3. Localizzazione dell’intervento

Il sostegno è riconosciuto per tutti gli interventi localizzati sul territorio della Regione Calabria.

4. Descrizione e finalità dell’intervento “Erogazione di servizi di consulenza alle aziende”

La Misura 2, attraverso l’intervento 2.1.1 “Erogazione di servizi di consulenza alle aziende”, sostiene l’erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori, giovani agricoltori, con la finalità di accompagnare, attraverso l’impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un’economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

L’intervento, data la natura trasversale delle attività di consulenza, agisce a favore di tutte le Priorità del Programma, tuttavia focalizza la sua attenzione, sulle tematiche degli obiettivi

trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione) intercettando, prioritariamente, il fabbisogno dello sviluppo di competenze e conoscenze nell'ambito dell'attuazione delle azioni e degli impegni agro-climatico-ambientali (M10), dell'agricoltura biologica (M11) e dello start-up della giovane impresa agricola (intervento 6.1.1 del PSR) nell'ambito dell'esecuzione del PSR.

4.1 Area di consulenza e destinatari

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati, da parte degli organismi di consulenza, attivando un sistema trasparente che rende noto ai potenziali destinatari gli ambiti di consulenza attivi al fine di consentire ai medesimi di richiedere il servizio presentando apposita domanda.

Gli organismi di consulenza, sulla base delle richieste ricevute, procederanno alla redazione di piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) contenente la programmazione del piano di assistenza aziendale unitamente agli allegati previsti nel successivo paragrafo 14.1.

L'erogazione dei servizi di consulenza sostenuta dalla Misura è stata declinata per tipologia di destinatario del servizio e per Priorità dello sviluppo rurale. E' stata individuata l'**area di consulenza A**, rivolta alle aziende agricole, all'interno della quale sono specificati gli ambiti tematici entro i quali può essere fornita la consulenza. In particolare:

- A.** Per le **imprese agricole e giovani agricoltori** che gestiscono aziende condotte da un "agricoltore in attività", per come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, ed iscritte alla Camera di Commercio di competenza territoriale, i servizi prestati devono essere correlati con almeno uno dei seguenti ambiti tematici:
- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 1306/2013;
 - le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento;
 - le misure a livello aziendale previste nel PSR Calabria 2014-2020 nell'ambito della FA 2A e 2B volte allo start up, all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività ed al posizionamento sui mercati (in questi due casi l'attività di consulenza non deve riguardare la redazione del business plan per l'accesso al sostegno del PSR); della FA 3A volti all'integrazione di filiera, allo sviluppo della filiera corta, alla diffusione di regimi di qualità;
 - i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), ivi compresi gli aspetti relativi al risparmio idrico ed all'uso più efficiente dell'acqua;
 - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE, ivi compresi gli aspetti relativi all'applicazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
 - la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

In aggiunta ad uno o più ambiti tematici di cui alle lettere da a) a g), possono essere oggetto di consulenza anche:

- h) le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- i) le informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
- j) le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività;
- k) lo sviluppo delle filiere corte;
- l) l'agricoltura biologica;
- m) gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- n) la gestione finanziaria delle aziende agricole, compresi gli aspetti legati all'accesso al credito;
- o) la questione del rischio agricolo – anche in collegamento con i cambiamenti climatici - compresi gli strumenti assicurativi disponibili per le aziende agricole.

5. Beneficiari

Organismi fornitori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016 relativo alla "istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

6. Condizioni di ammissibilità

L'organismo che presta servizi di consulenza deve:

1. essere organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016;
2. non trovarsi per l'attività di consulenza in alcuna condizione di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, unitamente ai collaboratori indicati nel provvedimento di accreditamento;
3. non risultare "in difficoltà" ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01) e degli Orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C249/01);
4. non risultare destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
5. attivare un sistema trasparente (es.: informativa sul sito web, pagine social, ecc.) che rende noto ai potenziali destinatari interessati, gli ambiti di consulenza attivi al fine di consentire ai medesimi di richiedere il servizio presentando apposita domanda.
6. presentare un Piano di Consulenza coerente con l'area e gli ambiti tematici indicati al precedente par. 4.1, con espressa indicazione delle attività da svolgere per ciascun destinatario rispetto all'analisi aziendale dei fabbisogni individuati.
7. fornire servizi di consulenza ad agricoltori in possesso del requisito di "agricoltori attivi" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 1307/2013.

In tema di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, si dovrà tenere conto delle seguenti precisazioni.

Nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni, l'organismo di consulenza non può svolgere funzioni di controllo sull'erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare e deve rispettare le condizioni di incompatibilità prevista dal Programma Agricolo Nazionale (PAN) in materia di prodotti fitosanitari.

Le casistiche di incompatibilità e/o conflitto di interesse, nonché la necessità di garantire il rispetto del principio di separatezza, sono anche definite dall'articolo 3 del D.M. 3 febbraio 2016 (G.U. n. 38 del 16/02/2016), dall'articolo 7 delle disposizioni attuative e procedurali per la presentazione delle domande di riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura di cui al DDG n. 2776 del 15/03/2017 e dalla circolare ministeriale n. 2306 del 13/06/2016.

In particolare, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 2306 del 13/06/2016, si precisa che tra le attività di controllo incompatibili con quelle della consulenza rientrano:

- quelle finalizzate alla gestione, da parte dei soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità delle domande PSR, (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento dei sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
- quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità.

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli organismi fornitori del servizio di consulenza dispongano ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 3 febbraio 2016.

Qualora il soggetto proponente svolga la propria attività in più aree operative (tra cui la consulenza) ed alcune di esse rientrino in una delle fattispecie comprese nella citata normativa, è tenuto a segnalarlo nella domanda. In tal caso si deve opportunamente dimostrare la netta separazione ed indipendenza tra le diverse aree.

Nel caso in cui la sede legale/operativa del proponente sia localizzata presso soggetti che svolgono attività rientranti in una delle fattispecie comprese nella citata normativa deve essere assicurata la separatezza fisica e/o temporale dell'esercizio delle rispettive funzioni.

Le condizioni di incompatibilità e/conflitto di interesse si applicano anche nei confronti dei collaboratori e del personale tecnico del soggetto erogatore del servizio di consulenza che:

- non deve svolgere l'attività per organismi di certificazione e di controllo;
- non deve essere abilitato da ARCEA alla tenuta e gestione del fascicolo aziendale;
- non deve avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con soggetti titolari di attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura e la zootecnia.

Per il personale tecnico non è inoltre ammesso:

- curare la progettazione e l'elaborazione, in tutto e in parte, della documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento per un beneficiario al quale ha

precedentemente fornito un servizio di consulenza finanziato con fondi pubblici per il medesimo intervento.

- svolgere un servizio di consulenza, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria ovvero altra forma di collaborazione e contratto di lavoro ovvero si trova nei confronti dello stesso in qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

La consulenza prestata, in nessun caso, può vertere sulla redazione del piano di impresa prodotto per la presentazione di domande di sostegno sul PSR.

Sono inoltre esclusi, quali fornitori del servizio di consulenza, coloro i quali risultano essere dipendenti del destinatario finale a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

7. Piano di consulenza

A pena di inammissibilità, la domanda di sostegno deve essere corredata da un **Piano di consulenza (PC)**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza, elaborato sulla base del format allegato a queste disposizioni attuative ed avente il seguente contenuto minimo:

- Una descrizione dell'organismo di consulenza e, in particolare:
 - dell'esperienza dell'organismo nella fornitura di consulenza alle aziende agricole;
 - della capacità economica, della dotazione infrastrutturale e tecnologica e delle sedi utilizzate per l'espletamento dei servizi di consulenza;
 - della composizione quali-quantitativa dello staff di consulenti rispetto ad i servizi che si intendono erogare ed alle tematiche che si intendono affrontare;
- Una descrizione del progetto di consulenza per il quale si richiede il sostegno e, in particolare:
 - Dell'area e degli ambiti tematici oggetto dei servizi di consulenza (da selezionare tra quelli indicati dalle presenti disposizioni attuative sotto la lettera A del paragrafo "Area di consulenza e destinatari");
 - dei fabbisogni di consulenza dichiarati dalle aziende aderenti;
 - del collegamento dei servizi di consulenza offerti con i fabbisogni individuati a livello regionale nel capitolo 4.2 del PSR Calabria 2014-2020;
 - del collegamento dei servizi di consulenza offerti con le tematiche trasversali dello sviluppo rurale: ambiente, clima, innovazione;
 - delle modalità di organizzazione, attuazione e monitoraggio dei servizi di consulenza, compresa la definizione di strumenti per la verbalizzazione delle visite presso i destinatari (format), la registrazione delle attività svolte per ciascuna consulenza e la misurazione dell'efficacia della consulenza rispetto ai risultati attesi.
- Il cronoprogramma complessivo delle attività per l'area e distinto per gli ambiti tematici oggetto dei servizi di consulenza offerti.

- Le copie dei curricula dei consulenti utilizzati per l’attuazione del piano di consulenza, soltanto se diversi rispetto alla fase di accreditamento o se l’accreditamento dell’organismo di consulenza non è stato effettuato presso la Regione Calabria.
- L’elenco dei destinatari della consulenza completo delle informazioni richieste. Tale elenco dovrà essere compilato in formato excel secondo il modello allegato a queste disposizioni attuative. L’elenco dei destinatari contiene anche le informazioni relative al possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione.
- Le schede di ingresso relative a ciascun destinatario, sottoscritte dal legale rappresentante dell’organismo di consulenza e dal destinatario del servizio di consulenza.

Le schede di ingresso contemplano la valutazione della situazione specifica dell’operatore agricolo, per la quale si prevede di agire “su misura” cioè in modo da risolvere una richiesta specifica riguardante la soluzione ad un particolare problema.

Ciascuna scheda di ingresso, redatta sulla base del format allegato a queste disposizioni attuative, comprende:

- una descrizione della situazione iniziale del destinatario e del fabbisogno specifico per il quale è richiesta la consulenza;
- gli obiettivi generali da raggiungere sulla base dei fabbisogni specifici del destinatario;
- una descrizione dettagliata dei servizi di consulenza, compreso il contenuto dei servizi, le ore di consulenza (deve essere fornita un’adeguata giustificazione della congruità del monte ore di consulenza riferito alle prestazioni da erogare), le specifiche professionalità utilizzate;
- i risultati attesi;
- dichiarazioni del percettore della consulenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 e relative, tra l’altro, ai seguenti requisiti di ammissibilità:
 - essere un “agricoltore attivo” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 1307/2013;
 - non aver aderito e fruire di attività consulenziale prevista dai P.O. OCM (olio-ortofrutta-apistico).

8. Impegni e obblighi in fase di attuazione

In fase di attuazione, il beneficiario dovrà assumere e rispettare i seguenti impegni:

- mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento, compreso l’accreditamento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione/priorità che determinano l’assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegno;
- garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle figure professionali impegnate nello staff tecnico conformemente a quanto previsto all’art. 4 del DM 3 febbraio 2016;
- possedere una sede operativa in Calabria per tutto il periodo di attuazione dei servizi di consulenza;
- nell’esercizio dell’attività, rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a

conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal soggetto che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato;

- rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni procedurali allegate al bando;
- rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove pertinente;
- garantire l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti/collaboratori preposti all'erogazione della consulenza;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- tenere a disposizione per i controlli di cui ai par. 5 "Controlli in itinere" e 6 "Domanda di pagamento" delle disposizioni procedurali di questo bando, tutta la documentazione prodotta in relazione alle attività di consulenza espletate ed al monitoraggio dell'avanzamento del piano di consulenza.

9. Output del servizio di consulenza

L'output di ciascun servizio di consulenza è rappresentato da un documento finale che descrive esaurientemente la consulenza fornita, il numero di ore di consulenza dedicate a ciascuna attività, le soluzioni proposte ed eventualmente adottate. Tale documento, rapportato alla scheda di ingresso, costituisce la base per l'istruttoria della domanda di pagamento e per l'erogazione del sostegno.

Il documento finale deve motivare eventuali variazioni nello svolgimento del servizio di consulenza rispetto a quanto indicato nella scheda di ingresso. In ogni caso, il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno non supera quello riconosciuto in sede di concessione del sostegno.

Il documento finale può essere accompagnato, ove pertinente, da materiale documentale, fotografico o di altra natura utile a dimostrare lo svolgimento del servizio di consulenza.

Il documento finale è sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza e dal destinatario della consulenza.

10. Costo standard utilizzato per la concessione del sostegno

L'Amministrazione ha adottato, per la rendicontazione dell'intervento, i costi semplificati per come individuati dal documento pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale e MIPAAF recante la "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza della sottomisura 2.1 dei PSR".

L'UCS individuata è un importo onnicomprensivo, nella forma del costo orario, che tiene conto del compenso/costo orario del consulente, della quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali e della quota oraria attribuibile alle spese di viaggio.

La componente compenso/costo orario è relativa alla remunerazione dei propri collaboratori/consulenti che effettivamente esplicano la consulenza.

Il costo unitario individuato, secondo la metodologia elaborata dalla Rete Rurale Nazionale e MIPAAF, per l'identificazione della spesa ammissibile è pari a **54 euro/ora**.

L'importo del contributo ammissibile sarà determinato moltiplicando il numero di ore di durata della consulenza per l'UCS individuata pari ad euro 54/ora onnicomprensivo.

Sono naturalmente fatti salvi tutti gli obblighi di natura contabile, fiscale e finanziaria alla cui osservanza il beneficiario dell'operazione è tenuto ai sensi delle disposizioni vigenti a livello regionale, nazionale e comunitario.

I contributi in natura sono totalmente esclusi dal finanziamento pubblico di questo intervento, così come prescritto dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

11. Complementarietà e demarcazione

In relazione agli interventi suscettibili di doppio finanziamento si richiamano le "Tavole di correlazione e complementarietà" con FESR E FSE in coerenza con accordo di partenariato Italia 2014-2020, con particolare riferimento ai seguenti Assi prioritari:

- ASSE PRIORITARIO 1 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE,
- ASSE PRIORITARIO 4 – EFFICIENZA ENERGETICA.

In relazione alla demarcazione con le singole OCM si evidenziano le seguenti ipotesi di conflitto tra interventi con OCM olio, OCM Ortofrutta ed OCM Api. In particolare:

OCM olio e limitatamente alle produzioni DOP e IGP, Reg. CEE 611/2014 615/2014: l'assistenza specialistica sulle produzioni olivicole in tema ambientale verrà assicurata dall'OCM tranne che per i criteri di gestione obbligatoria BCAA e sicurezza sul lavoro. Sono esclusi dagli interventi del presente bando i progetti riguardanti le produzioni DOP/IGP che finanziano:

- Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
- Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti.

OCM ortofrutta: i produttori aderenti ai Programmi Operativi cofinanziati dall'OCM non possono beneficiare di questo bando, per i prodotti per cui la stessa è stata riconosciuta, limitatamente ai seguenti servizi:

- Assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile per gli interventi di produzione integrata e produzione biologica e la protezione dell'ambiente,
- Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti (miglioramento qualitativo delle produzioni, controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e dei soci).
- Assistenza, relative a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità;

Le OP possono attivare misure collettive afferenti alla Misura 2 ad eccezione di quelle previste dall'OCM. Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti.

L'OCM apistico finanzia azioni di assistenza tecnica nell'ambito del Reg CE 1308/13 tranne che per i servizi previsti dalla misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" e che non sono attivate dall'OCM apicoltura.

L'Amministrazione attiverà sistemi di controllo in fase di valutazione della domanda di aiuto e in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN. In caso di OP, di soci di OP ed anche di singoli beneficiari il sistema attua un blocco informatico fino a completa verifica che le operazioni sostenute non siano oggetto di doppio finanziamento nel quadro dei due regimi.

Inoltre, Il servizio di consulenza deve essere accuratamente demarcato dall'attività di informazione e formazione di cui all'art 14 del Reg.1305/2013 e, pertanto, non può limitarsi ad una generica attività di informazione/formazione rivolta ad un pubblico vasto.

12. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

L'importo ammissibile al sostegno è ottenuto moltiplicando il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno per il costo standard di cui al precedente par. 10.

Il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno, per ciascun servizio di consulenza, è determinato sulla base del documento finale di cui al precedente par. 9, rapportato alla relativa scheda di ingresso. In particolare:

- se il documento finale dimostra l'effettivo svolgimento di un numero di ore di consulenza inferiore a quello previsto nella scheda di ingresso, il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno è quello dimostrato dal documento finale;
- se il documento finale dimostra l'effettivo svolgimento di un numero di ore di consulenza uguale o superiore a quello previsto nella scheda di ingresso, il numero di ore ammissibile al sostegno è pari al numero di ore di consulenza previsto nella scheda di ingresso.

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale. L'aliquota del sostegno è pari al 100%.

L'importo massimo di contributo pubblico per singolo servizio di consulenza è pari ad euro 1.500,00. Per singolo servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni consulenziali o "attività di consulenza" (ad es. visite in azienda, analisi di documentazione, elaborazione di pareri, ecc.) erogate a favore dello stesso destinatario in uno o più ambiti tematici – a), b), c), d), ecc. – previsti nel paragrafo "Area di consulenza e destinatari".

Per ciascun organismo erogatore del servizio di consulenza è fissato un contributo massimo pari ad euro 500.000,00. L'aiuto concesso rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le pertinenti verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto.

13. Criteri di selezione

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle domande presentate prioritariamente (anche in qualità di rappresentante legale del soggetto proponente) da donne e poi da giovani.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge all'interno della specifica Focus area nella quale è programmata	max. 10	Almeno il 30% dei servizi erogati riguardano l'organizzazione e l'ammodernamento della filiera	5
		Almeno il 20% delle aziende servite ha il conduttore di età inferiore a 40 anni	5
Utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione del Piano proposto	max. 2	Numero di componenti dello staff con esperienza >10 anni negli ambiti di consulenza previsti:	2
		<ul style="list-style-type: none"> • fino a 100 beneficiari del servizio almeno 1 componente dello staff • da 101 a 300 beneficiari almeno 2 componenti dello staff • > a 301 beneficiari almeno 3 componenti 	
	max. 8	Numero di componenti dello staff con esperienza < 10 anni e > 5 anni negli ambiti di consulenza previsti:	1
		<ul style="list-style-type: none"> • fino a 100 beneficiari del servizio almeno 1 componente dello staff • da 101 a 300 beneficiari almeno 2 componenti dello staff • > a 301 beneficiari: almeno 3 componenti 	
	max. 8	Staff costituito da tutti i consulenti in possesso di titolo di studio Laurea in discipline inerenti l'offerta formativa	8
		Staff costituito da almeno un consulente in possesso di titolo di studio Laurea in discipline inerenti l'offerta formativa	4
Maggior soddisfacimento della proposta progettuale delle priorità di intervento settoriali, territoriali,	max. 12	Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in regimi unionali, nazionali e facoltativi di cui alla misura 3 del PSR	2

tematiche e di target di destinatari, delle priorità e dei fabbisogni e delle priorità del Programma;		Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in ambiente di "montagna" o in "aree svantaggiate"	4
		Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in aziende con meno di 100,000 € di standard output	2
		Agricoltori Professionali > 50%	4
Maggior numero di consulenze (soggetti destinatari) erogate	max. 8	Numero di consulenze previste da "Piano di consulenza" > a 500	4
		Rapporto n. consulenti/beneficiari del servizio < 50	4
Maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati *;	max. 10	Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi in almeno 4 ambiti tematici di cui alla lettera a) b) ** descrizione generale della Misura par. 8.2.2.2	6
		Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi tra 2 e 4 ambiti tematici di cui alla lettera a) b) c) ** descrizione generale della Misura par. 8.2.2.2	4
Trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione).	max. 10	Il soggetto erogatore di servizi è strutturato con un Gruppo Operativo	5
		Il soggetto erogatore di servizi di consulenza vanta nello staff componenti con esperienza documentata (almeno quinquennale), titoli di studio e/o pubblicazioni scientifiche pertinenti sulle tematiche agro-climatico-ambientale (qualità del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria).	5

***Per maggior chiarezza gli ambiti tematici previsti dai criteri di selezione sono quelli elencati alla lettera A "Area di consulenza e destinatari".**

**** Non pertinenti ai fini del presente avviso.**

14. Documentazione richiesta

14.1 Documentazione da presentare in fase di trasmissione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, presentata secondo le modalità previste nelle disposizioni procedurali, dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:

- Dichiarazioni e impegni (Allegato 1) pertinenti all'intervento 2.1.1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Piano di Consulenza, elaborato conformemente al format allegato alle disposizioni attuative, reso quale dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del legale rappresentante dell'organismo di consulenza nonché dal medesimo debitamente sottoscritto.

Al piano di consulenza dovranno essere obbligatoriamente allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- cronoprogramma complessivo delle attività con indicazione dell'area e degli ambiti tematici oggetto dei servizi di consulenza;

- copie dei curricula dei consulenti utilizzati per l'attuazione del piano di consulenza, soltanto se diversi rispetto alla fase di accreditamento o se l'accreditamento dell'organismo di consulenza non è stato effettuato presso la Regione Calabria;
 - elenco dei destinatari dei servizi di consulenza elaborato conformemente al format excel allegato alle disposizioni attuative. Il medesimo dovrà essere prodotto in formato Excel nonché in formato pdf debitamente sottoscritto da parte del legale rappresentante dell'organismo di consulenza, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - schede di ingresso per ciascuno dei destinatari dei servizi di consulenza elaborate conformemente al format allegato alle disposizioni attuative e sottoscritte, in forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza e dal destinatario del servizio di consulenza.
- Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.
 - Altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione.

Il fascicolo di domanda in un'unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati (si ricorda che l'elenco dei destinatari dei servizi di consulenza dovrà essere allegato, oltre che in formato pdf, anche in formato excel), dovrà essere caricata a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA".

L'ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione

- Per le società, in caso in cui non siano già in possesso dell'amministrazione ovvero siano intervenute modifiche, copia atto costitutivo e ultimo statuto debitamente registrati; delibera di nomina amministratori in carica; delibera da cui risulta il potere del rappresentante di sottoscrivere gli impegni e riscuotere gli aiuti.

15. Pubblicità, controlli e monitoraggio

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.